

Sezione IV, decisione 19 maggio 1893, *Pres. GIORGI, Est. CANNA; Pistolese (Avv. SANTOMARTINO, RINALDI) e. Comune di Muro Lucano (Avv. SUMMONTE)*

**Deliberazioni Amministrative— Provvedimento del prefetto — Illegalità— Annullamento per parte del Governo** (L. com. é prov. 10 febbraio 1889, art. 255; Reg. relativo, art. 117). **Medico— Prova triennale — Licenziamento** (L. sanitaria 22 dicembre 1888, art. 16).

*Il Governo del re ha facoltà di annullare in qualunque tempo, per violazione di legge, anche i provvedimenti dei prefetti relativi a deliberazioni consiliari o degli altri Corpi amministrativi sottoposti alla vigilanza governativa. (1)*

*Durante il triennio di prova stabilito dall' art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888 il Comune può licenziare il medico condotto senza bisogno d'addurne i motivi, salvo il rispettivo dovuto alle stipulazioni contrattuali. (2)*

La Sezione, ecc. — Atteso sul 1° mezzo che con esso il ricorrente Pistolese, argomentando dal contesto dell'art. 255 confrontato cogli art. 163, 260, 270 della legge com. e prov., assuma essenzialmente che la facoltà straordinaria di annullamento accordata in qualunque tempo al Governo del re dall'art. 117 del relativo regolamento possa colpire soltanto le deliberazioni contrarie alla legge che sieno state prese da un Corpo amministrativo, come é il Consiglio comunale, ma non gli atti spesi dal prefetto nell'esercizio appunto della ingerenza governativa, atti i quali diventano perciò sotto ogni aspetto intangibili una volta decorsi i termini perentori dalla legge medesima prestabiliti per poterli utilmente impugnare.

Però niuno non vede che codesta teoria si manifesta innanzi tutto in aperto contrasto colla ragione a cui le anzidette disposizioni appaiono informate, in quanto che come conseguenza necessaria di essa si dovrebbero in molti casi lasciare sussistere deliberazioni che la stessa legge qualifica come nulle di pien diritto, ed il semplice visto apposto dal prefetto o dal sotto-prefetto nei sensi dell'art. 164 di, essa legge dovrebbe formare ostacolo all'esercizio della facoltà in parola, nonostante la patente illegalità delle deliberazioni a cui ,l'approvazione prefettizia si riferisce.

Oltre di che sarebbe flagrante incongruenza negare al Governo del re nei riguardi dei prefetti, i quali da lui direttamente dipendono, l'esercizio di una facoltà che al Governo stesso non si disconosce rispetto agli atti delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonostante l'autonomia di queste.

Del resto, la tesi del ricorrente Pistolese e altresì condannata dal contesto letterale della legge, la quale nell'ampiezza dei termini in cui è formulata e in relazione allo scopo che essa si prefisse, abbraccia tutte le deliberazioni affette da alcuno dei vizi indicati nell'art. 255, senza veruna eccezione, e senza distinzione di Corpo o di Autorità da cui la deliberazione promani.

Ond'è che la giurisprudenza consultiva del Consiglio di stato fu sempre concorde nel ritenere che nello esercizio della suprema vigilanza ed ingerenza a lui affidata dai citati articoli di legge, il Governo del re estende la sua azione eziandio ai provvedimenti emessi dai prefetti in merito alle deliberazioni dei Consigli comunali o degli altri Corpi amministrativi sottoposti alla vigilanza governativa.

Atteso sul terzo mezzo, ossia sulla questione di merito, che anteriormente alla nuova legge sanitaria del 22 dicembre 1888, quando altrimenti non disponevano gli speciali regolamenti municipali, la condizione giuridica dei medici condotti nei loro contrattuali rapporti coi Comuni era esclusivamente governata da generali principi del comune diritto;

Che a codesta condizione di cose innovo l'art. 16 della legge sanitaria anzidetta, attribuendo il carattere di stabilità alla nomina dei medici e chirurghi fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova, e, « *compiuto il triennio* (aggiunge il testo), il Comune non può licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità».

E perché al momento dell'entrata in vigore della legge tutti indistintamente i Comuni si trovassero in condizione identica nei riguardi della stabilità condizionale da essa creata per i medici condotti, dispose altresì in apposito capoverso che « il triennio pei medici condotti che sono in attività di servizio (come appunto il Pistolese) decorre dal giorno della promulgazione della legge ».

Se pertanto, secondo la chiara e precisa lettera della legge, il primo triennio non costituisce se non un periodo di prova, e la limitazione fatta ai Comuni nella facoltà di dare la licenza ai medici condotti non sorge fuorché dopo compiuto il triennio, ne discende altrettanto ovvia quanto indiscutibile la conseguenza che in pendenza del triennio, che è il periodo di prova per entrambe le parti, e l'una e l'altra possono dirsi reciprocamente licenziate senza necessità veruna di giustificati motivi, purché il periodo della ferma contrattuale sia rispettato.

In altri termini, quella eguaglianza contrattuale che sotto il regime della legislazione preesistente perdurava all'infinito nei rapporti fra Comuni e medici condotti, invece secondo la legge nuova può cessare dopo il triennio di prova, ove questo scada senza che il Comune abbia licenziato il medico; quindi in siffatta ipotesi la costui nomina acquista *ope legis* carattere di stabilità. In caso diverso, se il Comune si vale della facoltà di licenziamento, la stabilità non può sorgere se non dopo il compimento di un altro triennio.

Attesoché tutte le argomentazioni che si vogliono addurre in contrario dipendono dal confondere la conseguenza del contratto con quelle create dalla legge indipendentemente affatto dalla natura e dalla durata delle particolari convenzioni. Emerge infatti dalle disposizioni di sopra richiamate che la legge nel soggetto tema ha voluto costituire tutti indistintamente i Comuni in condizione identica, e fa dipendere l'acquisto della stabilità da essa inaugurata unicamente dal fatto della prova triennale, senza altrimenti preoccuparsi se questa prova triennale sia il risultato di altrettante tacite annuali riconferme, oppure non costituisca che la parte di un periodo ben più lungo risultante da speciale convenzione.

La legge non poteva negare in modo assoluto al naturale rappresentante degli interessi del Comune l'apprezzamento delle molteplici eventualità e degli svariati motivi di convenienza che possono indurre la opportunità di licenziare un medico anche benemerito del Comune, ma per non lasciare i medici condotti in perpetua balia delle maggioranze, essa volle che dell'or accennata libertà di apprezzamento i Consigli comunali si valgano prima che scada il triennio di prova; ed ecco tutto.

Attesoché i premissi rilievi dimostrano come il Consiglio comunale di Muro Lucano agì con perfetta correttezza quando, non in frode della legge, ma nell'esercizio di una facoltà che questa accorda, colla impugnata deliberazione 22 novembre 1891 reputava conveniente per il Comune di licenziare entrambi i medici condotti, con espressa dichiarazione però di rispettare i loro diritti contrattuali, e che tutti gli sforzi della difesa del Pistolese mirano a snaturare, estendendone la portata, la limitata e condizionale stabilità introdotta a vantaggio dei medici condotti dal ripetuto art. 16 della legge sanitaria.

E la stessa circolare del Ministero dell'interno, citata dal prefetto nel dispositivo del suo decreto, detta bensì in linea di consiglio delle norme dirette a frenare la eccessiva tendenza dei Consigli comunali ad impedire l'acquisto della dianzi accennata stabilità mediante disdette date ai medici prima iella scadenza del triennio di prova, ma non mette punto ne poteva mettere in forse che si trattasse li un positivo diritto da parte delle comunali rappresentanze, pur riprovandone lo smodato esercizio.

Laonde anche il terzo mezzo apparisce infondato senza mestieri di ripetere qui i maggiori argomenti stati svolti in identici incontri da molteplici uniformi decisioni del Consiglio di Stato tanto in sede contenziosa, quanto in sede consultiva ed a sezioni riunite. (*Omissis.*)

Per questi motivi, ecc.